



CONFINDUSTRIA

Legge di Stabilità 2016

Misure in materia di credito e finanza

Febbraio 2016

Nota di Aggiornamento

INDICE

1. Premessa
2. Fondo di Garanzia per le PMI e rifinanziamento fondi di garanzia pubblici
3. Risoluzione di alcuni istituti bancari in crisi
4. Finanziamenti al Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento UE 806/2014 sul Meccanismo di Risoluzione Unico degli enti creditizi
5. Garanzia dello Stato sugli investimenti FEIS e rafforzamento del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti
6. ILVA - Misure finanziarie
7. Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
8. Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende
9. Contabilizzazione anticipazioni Pagamenti PA
10. Limiti al contante e misure in tema di pagamenti elettronici

1. Premessa

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, cosiddetta Legge di Stabilità 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - Supplemento Ordinario n. 70).

La Legge contiene diverse disposizioni in materia di credito e finanza, in particolare in tema di: garanzie pubbliche; risoluzione delle crisi bancarie; rafforzamento del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti; ILVA; sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende; pagamenti PA; limiti al contante e pagamenti elettronici.

Di seguito, una descrizione degli interventi previsti dalla Legge di Stabilità.

2. Fondo di Garanzia per le PMI e rifinanziamento fondi di garanzia pubblici

La Legge di Stabilità 2016 (d'ora in avanti, anche Legge), contiene alcune disposizioni relative al Fondo di Garanzia per le PMI e introduce uno specifico **meccanismo di rifinanziamento dei fondi pubblici di garanzia**.

Per quanto concerne quest'ultimo meccanismo, la Legge prevede che, al fine di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, il MEF è autorizzato - sentiti gli altri Ministeri di volta in volta competenti - a trasferire risorse tra i diversi fondi di garanzia in base alle esigenze attuali e prospettiche degli stessi (articolo 1, comma 876).

In vista di tali spostamenti, viene creata una sorta di serbatoio attraverso lo stanziamento di 350 milioni per l'anno 2016, 1,5 miliardi per il 2017, 1,7 miliardi per il 2018 e 2 miliardi per il 2019 (articolo 1, comma 878).

Tali risorse vengono appostate sul fondo di garanzia per lo smobilizzo dei crediti certificati della PA (articolo 37 del DL 66/2014). È, dunque, verosimile - anche in considerazione del fatto che tale fondo non ha particolari fabbisogni - che le risorse per finanziare il Fondo di Garanzia per le PMI verranno attinte dal serbatoio sopra indicato.

Si segnala, infatti, che la dotazione del Fondo non è stata integrata. In proposito, si ricorda che il Fondo dispone di 700 milioni per il 2016 - che alla luce delle stime di utilizzo e delle attuali modalità di accantonamento a fronte dei rischi non appaiono sufficienti a coprire l'intero anno - mentre non ha disponibilità per gli anni successivi.

Confindustria, nel ribadire la necessità che sia assicurata continuità all'azione del Fondo, ha chiesto al Governo di dotarlo di risorse adeguate e di indicare a quali fondi pubblici verranno destinate le risorse stanziolate dalla Legge.

La Legge contiene poi alcune specifiche disposizioni che riguardano l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI.

Innanzitutto, in linea con quanto richiesto da Confindustria, è stata **rifinanziata la Sezione speciale del Fondo dedicata all'autotrasporto merci per conto terzi** (articolo 1, comma 650).

Tale rifinanziamento, pari a 10 mln per l'anno 2016, ha consentito, di riattivare dal 7 gennaio 2016 l'operatività della Sezione, che era stata sospesa il 21 settembre 2015 a causa dell'esaurimento delle disponibilità finanziarie ([Comunicazione dell'8 gennaio 2016](#)). In proposito, si sottolinea comunque che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove [disposizioni operative](#) del fondo (per approfondimenti si veda la [Comunicazione del 21 dicembre 2015](#)), le imprese di autotrasporto merci per conto terzi sono ammissibili all'intervento del Fondo indipendentemente dall'operatività della Sezione speciale.

Di conseguenza, l'eventuale esaurimento delle risorse della sezione speciale non comporterebbe l'esclusione delle suddette imprese, ma soltanto il venir meno delle condizioni specifiche della sezione:

- la valutazione effettuata sulla base di appositi modelli *scoring*;
- la concessione della garanzia diretta fino alla misura massima dell'80%.

La Legge ha poi modificato le modalità di intervento del Fondo a favore delle **PMI fornitrici di ILVA** e previsto la creazione di una **sezione speciale del Fondo destinata alla concessione di garanzie in favore di imprese sequestrate o confiscate** alla criminalità organizzata; in proposito, si rinvia ai paragrafi 6 e 7 della presente circolare.

Inoltre, la Legge **riserva una quota non inferiore al 20% delle risorse** del Fondo a favore delle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (articolo 1, comma 886).

Si segnala, infine, che non sono state accolte le **proposte avanzate da Confindustria** durante l'iter di approvazione della Legge, tese a rafforzare l'azione del Fondo e a estenderne il campo di operatività.

In particolare, le proposte di Confindustria, elaborate congiuntamente a Febaf, ABI e alle principali banche italiane, riguardano:

- l'attrazione di nuove risorse finanziarie, volte a favorire il cofinanziamento del Fondo da parte delle Regioni, incentivandole ad apportare risorse, in particolare provenienti dai fondi strutturali, si

propone l'introduzione di meccanismi che assicurino "addizionalità" all'intervento regionale;

- la semplificazione delle modalità di accesso alle garanzie del Fondo, in particolare attraverso il potenziamento dei meccanismi automatici di concessione delle garanzie. In tale ambito, Confindustria ha ribadito l'importanza di passare tempestivamente, come nelle intenzioni del MISE, dall'attuale sistema di valutazione basato su un sistema di scoring a un sistema fondato sul rating e collegato a meccanismi automatici di accesso;
- l'espansione del perimetro di intervento del Fondo. In tale ambito è stato proposto di:
 - innalzare l'importo massimo garantibile dal Fondo da 2,5 a 5 milioni di euro;
 - creare una sezione speciale per la concessione di garanzie alle mid-cap;
- il potenziamento dell'operatività del Fondo sulle garanzie di portafoglio.

Confindustria - che tornerà a presentare tali proposte - ha comunque sottolineato come le stesse richiedano una dotazione finanziaria adeguata su base pluriennale. Ciò a prescindere dall'auspicato apporto di risorse da parte delle Regioni che non è scontato nel breve periodo.

3. Risoluzione di alcuni istituti bancari in crisi

La Legge contiene le disposizioni che disciplinano le procedure di risoluzione delle crisi di Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti (articolo 1, commi da 842 a 854).

Nella Legge sono state, infatti, trasfuse le disposizioni del decreto legge 183 del 23 novembre 2015, recante "Disposizioni urgenti per il settore creditizio" (cosiddetto DL "Salva Banche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 273 del 23 novembre 2015), volto a consentire la tempestiva attivazione delle procedure di risoluzione sopra richiamate.

Nel rinviare per approfondimenti in materia alla [Circolare n. 19918 del 24 novembre 2015](#), si ricorda che le procedure di risoluzione hanno previsto quanto segue:

- la costituzione di quattro nuove banche-ponte, che hanno sostituito le quattro banche sottoposte a risoluzione, operando senza soluzione di continuità. Tali banche-ponte sono state ricapitalizzate dal Fondo di Risoluzione nazionale (gestito da Banca d'Italia e alimentato dai contributi del sistema bancario) per 1,8 miliardi;
- alle banche-ponte sono state conferite tutte le attività delle vecchie banche diverse dai prestiti in sofferenza; questi ultimi sono stati svalutati da 8,5 a 1,5 miliardi e trasferiti a una bad bank (un soggetto

senza licenza bancaria) per essere ceduti a operatori di recupero crediti o gestiti direttamente al fine di realizzare eventuali plusvalenze da trasferire al Fondo di Risoluzione;

- le banche-ponte dovranno essere cedute, con procedure trasparenti e di mercato, in tempi brevi e al miglior offerente per retrocedere il ricavato al Fondo di Risoluzione.

Le perdite accumulate nel tempo dalle quattro banche originarie sono state assorbite, in prima battuta, dalle azioni e dalle obbligazioni subordinate.

Conferimento alle crisi delle quattro banche, si segnalano le [note](#) pubblicate sul sito di Banca d'Italia, volte in particolare a chiarire le principali questioni emerse nel corso del dibattito pubblico che ha fatto seguito all'adozione dei provvedimenti di risoluzione.

In materia di risoluzione di crisi bancarie e allo strumento del bail-in si segnalano inoltre la [brochure ABI](#), la [Circolare n. 19905 del 26 ottobre 2015](#) e la [nota di chiarimento](#) pubblicata sulla comunità professionale il 19 gennaio 2016.

Al fine di sostenere gli investitori che detenessero, al 22 novembre 2015, strumenti finanziari subordinati delle quattro banche poste in risoluzione, la Legge ha costituito un apposito Fondo di solidarietà (articolo 1, commi da 855 a 861).

Il Fondo erogherà prestazioni solo a persone fisiche, imprenditori individuali e agricoltori, coltivatori diretti. Sono escluse, dunque, le persone giuridiche. Restano, inoltre, esclusi i possessori di azioni delle banche poste in risoluzione.

Il Fondo sarà dotato di 100 milioni provenienti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che gestirà il Fondo stesso.

Le modalità di gestione del Fondo e i criteri, le procedure e le condizioni per quantificare e concedere le prestazioni saranno definite con decreti del MEF, sentito il Ministero della Giustizia.

La procedura potrà essere, in tutto o in parte, di natura arbitrale. In questo caso, con DPCM, sentito il MEF, saranno nominati gli arbitri tra persone di comprovata professionalità, onorabilità, indipendenza, ovvero saranno definite le modalità per la loro individuazione e per il funzionamento del Collegio arbitrale.

In caso di procedura arbitrale le prestazioni saranno subordinate all'accertamento della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF. In proposito, si ricorda che il TUF contiene precise tutele a favore della clientela retail, volte in particolare a garantire che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento le banche e

gli altri soggetti abilitati adottino comportamenti improntati a diligenza, correttezza e trasparenza.

Per quanto non corrisposto dal Fondo di solidarietà, rimane fermo il diritto al risarcimento del danno.

4. Finanziamenti al Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento UE 806/2014 sul Meccanismo di Risoluzione Unico degli enti creditizi

La Legge, all'articolo 1, commi da 880 a 885, autorizza il MEF a stipulare accordi con il Comitato Unico di Risoluzione (Single Resolution Board - SRB) - istituito nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism - SRM) introdotto dal Regolamento UE 806/2014 - al fine di consentire allo Stato italiano di erogare finanziamenti ponte al Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund - SRF).

Si ricorda che il SRF, anch'esso disciplinato dal regolamento UE 806/2014 che fissa norme e procedure per la risoluzione degli enti creditizi, ha la funzione di finanziare l'applicazione delle misure di risoluzione, fino ad assorbire - nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina comunitaria - le perdite al posto dei creditori (per approfondimenti si veda la già citata [Circolare n. 19905 del 26 ottobre 2015](#)).

Il SRF sarà inizialmente costituito da "comparti nazionali", alimentati con i contributi delle banche raccolti a livello nazionale.

A partire da quest'anno, i comparti nazionali saranno fusi gradualmente, nel corso di una fase transitoria della durata di otto anni. Le modalità di trasferimento e la messa in comune dei fondi sono definiti, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 806/2014, da un [accordo intergovernativo](#) tra gli Stati membri che aderiscono all'unione bancaria (articoli 1 e 67 del Regolamento 806/2014).

L'accordo intergovernativo - agli articoli da 3 a 10 - prevede che, durante il periodo transitorio, il ricorso comune a tutti i comparti nazionali avviene nel modo seguente:

- durante il primo e il secondo anno del periodo transitorio, la messa in comune dei fondi versati a nei comparti nazionale ammonterà, rispettivamente, al 40% e al 60% dei mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;
- durante i rimanenti sei anni del periodo transitorio, la messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati aumenterà annualmente con importi uniformi (di 6,75 punti percentuali) fintanto che i comparti nazionali non cesseranno di esistere.

È previsto che il SRF disponga, alla fine della fase transitoria sopra indicata (dicembre 2024), di una dotazione finanziaria pari all'1% del totale dei depositi garantiti di tutte le istituzioni creditizie dei Paesi che

partecipano all'Unione bancaria, stimato dall'UE in circa 55 miliardi di euro (articolo 69 del Regolamento 806/2014).

Il 18 dicembre 2013, i Ministri delle Finanze europei si sono impegnati, attraverso una specifica [Dichiarazione Ecofin](#) - a erogare finanziamenti ponte al SRF in caso di insufficienza delle risorse dello stesso.

Le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 880 a 885, della Legge di Stabilità 2016 sono pertanto tese ad adempiere a tale Dichiarazione.

La Legge prevede che l'erogazione di finanziamenti ponte dello Stato italiano al SRF avverrà sulla base di appositi decreti MEF e fino all'importo massimo complessivo di 5 miliardi e 753 milioni di euro.

In merito al funzionamento del SRF, si segnala infine che la Commissione europea non ha ancora definito una rete di sicurezza finanziaria di ultima istanza ("backstop") per sostenere eventuali salvataggi qualora il SFR, una volta che il sistema sarà a regime, non sia sufficientemente capiente, nonostante sia stato indicato dalla stessa come misura prioritaria per il [completamento dell'Unione economica e monetaria](#).

In proposito, Confindustria sin dai primi negoziati sul SRF ha posto il problema di un'eccessiva gradualità nella costituzione delle risorse del Fondo.

5. Garanzia dello Stato sugli investimenti FEIS e rafforzamento del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti

La Legge, all'articolo 1, commi da 822 a 828, ha stabilito che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), previste dal Regolamento UE 1017/2015, che ha istituito il Fondo stesso, siano assistite dalla garanzia dello Stato.

Tali piattaforme, ai sensi del citato regolamento, sono finalizzate all'attuazione del piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto "Piano Juncker").

La garanzia dello Stato è concessa secondo criteri, condizioni e modalità che saranno definite con decreto del MEF ed è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del MEF, d'intesa con i Ministeri di volta in volta interessati.

A copertura di tali garanzie, viene istituito, presso il MEF, un fondo con dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2016. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle

amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo le modalità stabilite con decreto del MEF, ovvero tramite la riallocazione di risorse prevista dal meccanismo di rifinanziamento dei fondi pubblici di garanzia di cui si è detto al paragrafo 2 della presente Circolare.

La Legge, inoltre, riconosce espressamente - ai fini del diritto nazionale - a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la qualifica di istituto nazionale di promozione (comma 827), consentendole di svolgere tutti i compiti previsti per tali soggetti.

Inoltre, la Legge prevede che in forza di tale ruolo, CDP possa utilizzare risorse della propria gestione separata (alimentata dal risparmio postale e dedicata al finanziamento di enti pubblici ovvero di soggetti privati per operazioni di interesse generale) per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS.

6. ILVA - Misure finanziarie

La Legge contiene diverse misure finanziarie relative a ILVA. In particolare, sono previsti sia interventi a favore delle PMI creditrici di ILVA, sia misure nei confronti della stessa ILVA, volte ad assicurarne la continuità produttiva.

Per quanto riguarda le misure a favore delle PMI creditrici di ILVA, la Legge interviene sulle disposizioni dell'articolo 2-bis del DL 1/2015, che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI a vantaggio dell'indotto ILVA. Tali disposizioni sono state peraltro nuovamente modificate dal DL 191/2015.

Per un'analisi approfondita delle caratteristiche dell'intervento del Fondo a sostegno delle PMI creditrici di ILVA, si rinvia alla Circolare n. 19940 dell'8 febbraio 2016,

Con riferimento agli interventi tesi a garantire la continuità produttiva di ILVA, la Legge ha previsto nuove linee di finanziamento garantite dallo Stato a favore della gestione commissariale.

In particolare, l'articolo 1, comma 837, nella sua formulazione originaria, autorizza la gestione commissariale a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo di 800 milioni, coperti dalla garanzia dello Stato e finalizzati, esclusivamente, all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. La garanzia dello Stato a copertura del finanziamento sopra richiamato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

La Legge, in considerazione del nuovo finanziamento di 800 milioni, incrementa inoltre di 400 milioni di euro la dotazione di risorse del fondo a copertura delle garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi a ILVA, istituito presso il MEF dall'articolo 3, comma 1-ter, del DL 1/2015.

Si ricorda, in proposito, che il finanziamento di 800 milioni previsto dalla Legge, si aggiunge a un precedente finanziamento - sempre assistito dalla garanzia dello Stato - di 400 milioni cui al citato articolo 3, comma 1-ter del DL 1/2015. Tale finanziamento, destinato alla realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, a interventi di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, è stato già integralmente erogato da ILVA - come risulta dalla relazione sulla gestione dei commissari straordinari del gruppo aggiornata alla data del 31 luglio 2015 - in favore di CDP, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare Società Cooperativa.

Ai sensi della Legge, tale finanziamento avrebbe dovuto costituire un'anticipazione sui fondi raccolti a seguito dell'emissione del prestito obbligazionario che la gestione commissariale di ILVA è stata autorizzata a contrarre a norma dell'articolo 3, comma 1, del DL 1/2015. Quest'ultima previsione, infatti, ha introdotto un meccanismo basato sull'emissione di obbligazioni intestate al Fondo Unico Giustizia, idoneo a consentire alla gestione commissariale di utilizzare le somme - 1,2 miliardi di euro circa - sequestrate nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di ILVA e vincolate all'attuazione delle prescrizioni del Piano ambientale.

Le disposizioni della Legge sono state successivamente modificate dal DL 191/2015, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, soprattutto per tenere conto dei rilievi emersi in sede comunitaria in relazione alla compatibilità degli interventi realizzati in favore di ILVA con la normativa sugli aiuti di Stato.

In particolare, il DL 191/2015 ha stabilito che gli 800 milioni sopra indicati verranno erogati:

- direttamente dallo Stato secondo la seguente suddivisione: fino a 600 milioni nell'anno 2016; fino a 200 milioni nel 2017 (articolo 1, comma 6-bis, del DL 191/2015). Non sono dunque più previsti dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, ma direttamente dei finanziamenti dello Stato;
- a condizioni di mercato: sugli stessi sarà applicato un tasso di interesse pari al tasso Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo precedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread del 3%. Ciò proprio al fine di assicurarne la compatibilità con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato;

- secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente.

Peraltro, si segnala che, come evidenziato anche dai dossier di commento dei servizi parlamentari, il DL 191/2015 ha superato le disposizioni della Legge sopra richiamate, ai sensi delle quali il finanziamento di 800 milioni avrebbe dovuto costituire anticipazione sui fondi raccolti a seguito dell'emissione obbligazionaria. Infatti, l'articolo 1, comma 6-undecies, del DL 191/2015 interviene implicitamente sull'articolo 3, comma 1, del DL 1/2015 e, in particolare, sulla futura destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, perverranno allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, disponendo che tali somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni.

Risulta pertanto evidente come l'impianto della Legge di Stabilità in tema di interventi finanziari volti ad assicurare la continuità operativa di ILVA sia radicalmente mutato sia in considerazione degli orientamenti comunitari in tema di aiuti di Stato, sia in ragione dell'evoluzione delle vicende riguardanti il rientro delle somme sequestrate alla famiglia Riva, rientro allo stato non avvenuto. Infatti, le autorità svizzere hanno negato l'autorizzazione al trasferimento in Italia di tali somme, in quanto le stesse formano oggetto di provvedimenti cautelari nell'ambito di procedimenti penali ancora pendenti e, pertanto, la loro origine criminale è presunta ma non ancora manifesta.

7. Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

La Legge ha istituito presso il MISE, un Fondo volto a sostenere l'accesso al credito bancario, il sostegno agli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 1, commi da 195 a 198).

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Nell'ambito di tale dotazione, 3 milioni sono destinati alla creazione di una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI destinata alla concessione di garanzie in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle predette imprese.

I restanti 7 milioni sono destinati alla costituzione di un'apposita sezione del Fondo crescita sostenibile destinata a erogare finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, il beneficiario dei fondi, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI e a restituire, con applicazione di interessi a tassi di mercato, la quota residua del finanziamento agevolato erogato.

Limiti, criteri e modalità operative concrete per la concessione delle garanzie, dei finanziamenti e restituzione in caso di revoca del provvedimento di sequestro, dovranno essere determinati, avuto particolare riguardo per le imprese con gravi difficoltà di accesso al credito, attraverso apposito decreto MISE, di concerto con il MEF e sentito il Ministro della Giustizia.

8. Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende

La Legge istituisce, presso il MISE, un Fondo per il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa di mancati pagamenti da parte di altre imprese debtrici (articolo 1, commi da 199 a 202).

Il Fondo è dotato di 10 milioni annui per il prossimo triennio 2016-2018.

Per accedere al Fondo le PMI devono risultare parti offese in un procedimento penale, in corso al 1° gennaio 2016, a carico delle imprese debtrici imputate per i reati di: truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta, false comunicazioni sociali.

Le modalità per beneficiare dei finanziamenti agevolati saranno definite con decreto MISE di concerto col MEF, che stabilirà anche le modalità di rimborso delle somme da parte delle PMI beneficiarie dei finanziamenti in caso di assoluzione delle aziende imputate per i reati sopraindicati.

9. Contabilizzazione anticipazioni Pagamenti PA

La Legge contiene alcune disposizioni sulla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate in favore delle Regioni ai sensi del DL 35/2013 per il pagamento di debiti pregressi (articolo 1, commi da 692 a 705).

Nella Legge sono state, infatti, trasferite le norme contenute nel DL 179/2015, in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.

Tale intervento fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, laddove si è ribadito che le anticipazioni debbano fornire esclusivamente liquidità per il pagamento dei debiti pregressi già contabilizzati in precedenti esercizi finanziari, mentre non possono in

alcun modo fornire copertura a disavanzi di amministrazione o a nuove spese di competenza.

Con le disposizioni inserite nella Legge, l'impiego e le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità vengono regolati in modo conforme alla sentenza. In particolare, si prevede che le Regioni debbano contabilizzare le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del DL 35/2013, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le due seguenti modalità anche alternative:

- iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione;
- riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

In proposito, si ricorda che l'orizzonte temporale per la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni per il pagamento dei debiti scaduti non può essere superiore ai 30 anni, come previsto dal DL 35/2013.

Tali disposizioni - che come precisato nella Relazione Tecnica non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica - indicano peraltro con quali modalità il Piemonte dovrà ripianare il maggior disavanzo emerso nel suo bilancio a seguito della suddetta sentenza che gli ha contestato proprio le modalità di contabilizzazione di quelle anticipazioni.

10. Limiti al contante e misure in tema di pagamenti elettronici

La Legge modifica alcune disposizioni relative alla circolazione del denaro contante e ai pagamenti elettronici (commi da 898 a 904).

Con riferimento alla **circolazione del contante**, sono previste le seguenti misure:

- viene aumentato da 1.000 a 3.000 euro il limite per il trasferimento anche frazionato di contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore tra soggetti non autorizzati, ossia diversi da banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (articolo 49, comma 1 del decreto legislativo "antiriciclaggio" 231/2007). Pertanto, **dal 1° gennaio 2016 è possibile trasferire fondi in contanti per importi fino a 2.999,99 euro;**
- **per il servizio di pagamento di rimessa di denaro, invece, è prevista la soglia di 1.000 euro.** Si ricorda che la rimessa di denaro, cosiddetta "money transfer", è un "servizio di pagamento dove, senza

l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione" (definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 11/2010 di recepimento della direttiva UE 64-2007, cosiddetta PSD-Payment Services Directive);

- viene aumentato da 2.500 a **3.000 euro** anche il **limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** svolta dai "cambiavalute" professionali (soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 141/2010).

Rimangono invariate le disposizioni - a cui la Legge Stabilità non ha apportato modifiche - riferite ai seguenti strumenti di pagamento:

- **Assegni bancari, postali e circolari/vaglia postali e cambiari**
 - Importi inferiori a 1.000 euro: possibile circolazione in forma libera (moduli richiesti per iscritto dal cliente con pagamento imposta di bollo di 1.50 euro per assegno/vaglia).
 - Importi pari o superiori a 1.000 euro: obbligo clausola non trasferibilità e nome/ragione sociale del beneficiario.
- **Assegni "a me medesimo"** ("mio proprio", "m.m." o simili)
 - Il traente-beneficiario può solo girarli per l'incasso a una banca (o alle Poste).
 - Non possono essere girati a soggetti terzi.
 - Possono essere emessi per importi superiori a 1.000 euro.
- **Libretti di deposito al portatore**
 - Saldo obbligatoriamente inferiore a 1.000 euro (articolo 49, comma 12 del d. lgs. 231/2007). In proposito, però, si ravvisa un mancato coordinamento con la disposizione che, come modificata dalla Legge Stabilità, ne vieta il trasferimento per importi pari o superiori a 3.000 e non più a 1.000 euro (art. 49, comma 1).
 - Trasferimento di libretti al portatore: il cedente è tenuto a comunicare (alla banca o a Poste) **entro 30 giorni** dati identificativi e accettazione del cessionario e la data del trasferimento.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla [Circolare n. 19929 del 23 dicembre 2015 sulle misure fiscali contenute nella Legge Stabilità 2016](#).

Con riferimento, invece, al tema dei **pagamenti elettronici**, La Legge Stabilità 2016 prevede le misure di seguito indicate.

1. Carte di credito

È disposta l'estensione dell'obbligo in capo agli esercenti – o più precisamente in capo ai venditori di prodotti e prestatori di servizi anche professionali (articolo 15, comma 4-bis del DL Crescita 179/2012) - di accettare pagamenti effettuati con carte di debito – in vigore da fine giugno 2014 - ai pagamenti effettuati con carte di credito. In entrambi i casi (carte di debito e carte di credito), tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Quest'ultima limitazione all'obbligo è una novità introdotta appunto dalla Legge Stabilità 2016.

Con riferimento alle carte di debito, si ricorda che in attuazione della norma primaria che aveva introdotto l'obbligo - DL Crescita 179/2012 - era stato emanato il decreto MISE-MEF 24 gennaio 2014 che, nel definire i termini attuativi dell'obbligo, aveva previsto anche che lo stesso scattasse per pagamenti superiori alla soglia di 30 euro ([Comunicazione 5 febbraio 2014](#)). Tale soglia dovrebbe essere, quindi, valida solo per i pagamenti effettuati con carte di debito e non per quelli con carte di credito.

La violazione di tali obblighi comporterà una **sanzione amministrativa pecuniaria**, che dovrà essere stabilita dal decreto di cui al paragrafo successivo. In proposito, si sottolinea che anche l'introduzione della sanzione rappresenta una novità in quanto all'obbligo di accettare pagamenti tramite bancomat non era associata alcuna sanzione.

2. Commissioni interbancarie

È prevista l'emanazione di un decreto MEF-MISE, sentita Banca d'Italia, che, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti elettronici anche per pagamenti di importo inferiore a 5 euro, assicuri la corretta e integrale applicazione del Regolamento UE 751/2015 sulle commissioni interbancarie multilaterali (MIFR - Multilateral Interchange Fee Regulation), con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni che fissano tetti massimi alle commissioni interbancarie.

Si ricorda che le MIF (commissioni interbancarie) sono quelle di regola corrisposte dalla banca (acquirer) che convenziona l'esercente (merchant) a quella che ha emesso la carta di pagamento (issuer) e che incidono quindi sulla commissione applicata al merchant e, in ultima istanza, influiscono sul prezzo pagato dal titolare della carta.

Con riferimento alla disciplina comunitaria sopracitata, si ricorda che il Regolamento 751/2015 mira, in termini generali, a innalzare i livelli di concorrenza ed efficienza del mercato delle carte di pagamento, prevedendo che i circuiti adottino commissioni interne, regole di

business e standard uniformi nei vari Paesi e stabilendo le condizioni per rafforzare la trasparenza e ridurre i costi di accettazione degli strumenti di pagamento. Tra i potenziali impatti derivanti dall'attuazione del MIFR dovrebbe esservi proprio quello dell'abbattimento dei costi per gli esercenti e, di conseguenza, un maggior uso delle carte.

Con particolare riferimento invece alle commissioni interbancarie, il Regolamento 751/2015 prevede un tetto massimo dello 0,2% del valore della transazione per le carte di debito e dello 0,3% per quelle di credito, livelli che secondo Banca d'Italia sarebbero assai inferiori a quelli applicati attualmente in ambito nazionale. Tale norma comunitaria è in vigore dal 9 dicembre 2015, ma deve essere ancora attuata.

In proposito, **il decreto - che era previsto entro il 1° febbraio 2016, ma che non è stato ancora emanato** - deve:

- realizzare il coordinamento del Regolamento 751 con le altre norme vigenti. A titolo esemplificativo, in tema di commissioni “finali” applicate agli esercenti sui pagamenti elettronici, si ricorda che da fine luglio 2014 è in vigore un decreto volto ad abbattere i costi degli strumenti elettronici di pagamento attraverso disposizioni su trasparenza, comparabilità e differenziazione - in base a caratteristiche e volumi delle operazioni - delle commissioni applicate agli esercenti dai gestori dei circuiti di pagamento (decreto ministeriale n. 51/ 2014). In proposito, si sottolinea come la riduzione delle MIF a opera del Regolamento dovrebbe avere proprio l'effetto di abbattere le commissioni finali applicate agli esercenti (e ai consumatori) attraverso un processo di mercato;
- designare Banca d'Italia e AGCM quali autorità di riferimento circa l'applicazione del Regolamento, ciascuna per i rispettivi ambiti di competenza;
- prevedere sanzioni collegate all'obbligo per gli esercenti di accettare pagamenti con carte di debito e di credito (si veda punto 1).

La Legge Stabilità richiede, infine, l'adeguamento operativo e contrattuale alle misure definite dal decreto di cui sopra da parte degli operatori coinvolti, in particolare prestatori di servizi di pagamento e gestori dei circuiti delle carte di pagamento, con l'obiettivo di assicurare trasparenza su commissioni finali e relativa struttura e proporzionalità rispetto ai costi sostenuti nonché di promuovere efficienza e rispetto delle regole di concorrenza.

3. Altre misure

Si tratta delle seguenti misure:

- è stabilita l'applicazione dell'obbligo di cui al punto 1 – accettazione pagamenti effettuati mediante carte di debito e di credito – ai dispositivi di controllo di durata della sosta nei centri abitati;
- **è eliminato l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative con strumenti tracciabili ed escludendo il contante, per qualsiasi importo.** In proposito, si ricorda che a tale obbligo, introdotto dalla Legge Stabilità 2014, era seguito un chiarimento interpretativo da parte del MEF, che, nel ribadire la soglia antiriciclaggio di 1.000 euro ai fini anche dell'individuazione degli illeciti, precisava che la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, poteva ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione;
- allo stesso modo, è eliminato l'obbligo per tutti i soggetti della filiera dei trasporti di pagare il corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada con strumenti elettronici di pagamento, a prescindere dall'ammontare dovuto;
- è confermato, infine, l'obbligo per le PA di pagare gli emolumenti di importo superiore a 1.000 euro solo attraverso strumenti telematici. Sul tema della digitalizzazione delle PA e in particolare degli incassi, è opportuno anche evidenziare che le PA, al fine di garantire a cittadini e imprese di poter effettuare pagamenti con strumenti elettronici, erano obbligate ad aderire alla piattaforma PagoPA realizzata da Agid entro fine dicembre 2015 e dovranno implementarne i servizi entro un anno (fine 2016).